



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1928

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Borse di studio per studenti universitari residenti in provincia di Trento e che si iscrivono in Atenei o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale o all'estero - articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. Direttive ad Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ed assegnazione delle risorse finanziarie per il bando dell'anno accademico 2022/2023 (impegno di spesa di Euro 556.000,00)

Il giorno **28 Ottobre 2022** ad ore **13:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore*” disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento “*rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi*”.

La medesima legge provinciale disciplina anche il funzionamento di Opera Universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario.

L’art. 4 della sopra richiamata l.p. n. 9/91 attribuisce ad Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari e il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso.

Il comma 1 dell’art. 23 della precitata l.p. n. 9/91 autorizza la Giunta provinciale, anche avvalendosi di Opera Universitaria, all’erogazione di borse di studio destinate a “*studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o a corsi di perfezionamento*”.

Il comma 2, del medesimo articolo 23, autorizza, inoltre, la Giunta provinciale, anche avvalendosi di Opera Universitaria, ad erogare borse di studio a favore di studenti “*residenti in provincia di Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di specializzazione presso università straniere.*”

Il comma 3 dell’art. 23 della l.p. n. 9/91, prevede che la Giunta provinciale, al fine dell’attuazione dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto stabilito dall’Opera Universitaria per l’erogazione delle borse di studio agli studenti fuori sede iscritti all’Università di Trento, determini:

- a) *i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio*
- b) *i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti*
- c) *l’entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni finanziarie concesse da enti o da istituti pubblici o privati*
- d) *le modalità di erogazione delle borse di studio.*

Ai sensi del comma 3 dell’art. 23 della l.p. n. 9/1991 sopracitata, sono state elaborate le direttive riportate nell’allegato 1), del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, che demandano all’Opera universitaria la realizzazione dell’intervento e contengono i criteri

generali per l'emanazione del bando per l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademici di primo o secondo livello presso Università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero, in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito.

Spetta quindi ad Opera Universitaria l'espletamento di tutte le procedure inerenti la gestione dell'intervento: la predisposizione del bando, sulla base dei criteri individuati con il presente provvedimento, la ricezione delle domande di borsa di studio, l'approvazione della graduatoria sulla base del criterio della condizione economica più disagiata, la liquidazione delle somme spettanti e la verifica del rispetto delle condizioni imposte dal Bando ai beneficiari.

I presenti criteri generali sono vevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

Come anticipato con le direttive approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1657 di data 8 ottobre 2021, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 si applicano i seguenti ulteriori requisiti per l'accesso alle borse di studio:

- non possono partecipare al bando gli iscritti ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie o del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nonché gli iscritti a corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, presso una Università con sede in Italia, in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;
- possono partecipare al bando gli iscritti ad anni successivi al primo che abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento e siano risultati "non idonei" o "idonei non beneficiari" oppure che NON abbiano presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;
- tutte le matricole o gli iscritti ad un primo anno di laurea o laurea a ciclo unico, possono invece partecipare al bando indipendentemente dal corso di iscrizione e dal possesso o meno dei requisiti necessari per presentare domanda nel proprio Ateneo o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

Le risorse finanziarie attualmente disponibili sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 per il finanziamento del bando per l'anno accademico 2022/2023, comprese le spese di promozione e diffusione, sono pari ad euro 556.000,00. Tenuto conto dell'andamento delle graduatorie degli anni passati, dell'incremento del valore di riferimento delle borse di studio approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 969 del 27 maggio 2022, qualora si rendano disponibili sul bilancio

provinciale ulteriori risorse finanziarie, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale.

Le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale. Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone:

➤ di approvare le direttive riportate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che demandano ad Opera Universitaria di Trento la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e fissano i criteri generali per la concessione ed erogazione delle borse di studio valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;

➤ di assegnare ad Opera Universitaria di Trento l'importo di euro 556.000,00 disponibile sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022 per il finanziamento del Bando per l'anno accademico 2022/2023, (comprese le spese di promozione e diffusione) per l'assegnazione delle borse di studio ai sensi dell'articolo 23, comma 1 e 2 della della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, limite entro cui possono essere assegnate le borse agli studenti inseriti nella graduatoria finale. Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 2675 di data 20 dicembre 2013 che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Ioriatti, dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema.

Tutto ciò premesso e considerato,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*";
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., per cui la

documentazione antimafia non è richiesta;

- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- visti i pareri espressi dai competenti Servizi provinciali, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale del 15 gennaio 2016, n. 6, rispettivamente del Dipartimento affari finanziari e del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 commi 1, 2 e 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che demandano all'Opera universitaria la realizzazione dell'intervento e contengono i criteri generali per la concessione ed erogazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademici di primo o secondo livello presso Università o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero, in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito;
- 2) di stabilire che le direttive di criteri generali di cui al punto 1 del presente provvedimento si applicano a Opera Universitaria di Trento a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;
- 3) di assegnare all'Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228, P. IVA 00453340226, per il finanziamento delle borse di studio di cui al presente provvedimento le risorse finanziarie pari ad euro 556.000,00, precisando che trattasi di un'assegnazione a destinazione vincolata;
- 4) di impegnare l'importo di euro 556.000,00 sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2022, tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;

- 5) di liquidare l'importo assegnato con il presente provvedimento ad Opera Universitaria di Trento a seguito di richiesta di fabbisogni di cassa presentati dall'Ente e tenuto conto delle disponibilità di cassa del Servizio competente alla liquidazione e saranno accreditati sulla contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- 6) di dare atto che le modalità di rendicontazione sono specificate nelle direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di stabilire che le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale. Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;
- 9) di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 10) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1 "direttive opera universitaria per realizzazione intervento art. 23 lp 9/91"

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Nicola Foradori

Allegato 1)

## **Direttive a Opera Universitaria di Trento valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023**

**per la realizzazione dell'intervento previsto dall'art. 23, comma 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 concernente la concessione ed erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademici di primo o secondo livello presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito.**

### PREMESSE

La Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, si avvale di Opera Universitaria per la concessione ed erogazione di borse di studio destinate a studenti/studentesse residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello, presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 della medesima legge sono di seguito specificati i criteri a cui deve attenersi Opera universitaria per la predisposizione del Bando per la concessione delle borse di studio. Tali criteri generali si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023.

### 1. DESTINATARI

- Studentesse/studenti residenti in Provincia di Trento da almeno tre anni alla data di scadenza del bando e che non abbiano già compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio dell'anno riportato nel bando di concorso
- iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo o secondo livello, presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad eccezione della Provincia autonoma di Trento) o all'estero;
- in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di cui ai successivi punti 2 e 3;
- non risultati beneficiari di borse di studio assegnate da Regioni, Provincia autonoma di Bolzano, Atenei, Enti o Istituzioni (pubblici o privati) anche estere o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali. In particolare si precisa che lo studente idoneo e beneficiario

di borsa di studio presso l'Ateneo di iscrizione non potrà rinunciare a tale borsa di studio in favore di quella eventualmente concessa da Opera Universitaria. Lo studente risultato idoneo ma non beneficiario presso l'Ateneo di iscrizione, che in corso d'anno diventi beneficiario di borsa, non potrà rinunciarvi, ma dovrà restituire la borsa di studio eventualmente già concessa ed erogata da Opera Universitaria;

➤ gli studenti e le studentesse iscritti/e in Atenei italiani:

- ad anni successivi al primo di un corso di laurea delle professioni sanitarie
- ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia
- al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie

non possono partecipare al bando in quanto per essi sono previste specifiche borse di studio erogate da Opera universitaria finanziate ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8 e s.m.;

➤ gli studenti e le studentesse iscritti/e ad anni successivi in Atenei italiani al primo di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico o iscritti a corsi di laurea magistrale possono partecipare al bando solo se hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento e sono risultati "non idonei" o "idonei non beneficiari" oppure che NON hanno presentato domanda di borsa di studio alla propria Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento perché in possesso di valori ISEE/ISPE per il diritto allo studio universitario superiori ai limiti fissati dall'Università o Ente per il diritto allo studio di riferimento;

➤ gli studenti e le studentesse iscritti/e ad un primo anno di laurea o laurea a ciclo unico possono partecipare al bando indipendentemente dal corso di iscrizione e dal possesso o meno dei requisiti necessari per presentare domanda nel proprio Ateneo o Ente per il diritto allo studio di riferimento.

## 2. REQUISITI DI CONDIZIONE ECONOMICA

Per l'accesso alla borsa di studio la condizione economica dello studente è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE).

A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 la soglia di accesso ai benefici è fissata come segue, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 969 del 27 maggio 2022:

- ISEE euro 23.600,00
- ISPE euro 50.000,00.

## 3. REQUISITI DI MERITO

Ai fini dell'erogazione della borsa di studio, gli studenti / le studentesse devono conseguire, entro i termini che saranno indicati nel bando, i crediti formativi minimi fissati dalle tabelle di seguito riportate. La borsa di studio può essere richiesta per gli anni della durata prevista dall'ordinamento didattico del corso, a partire dall'anno di prima immatricolazione. Sono esclusi i semestri aggiuntivi nonché l'utilizzo di crediti bonus per il raggiungimento del merito richiesto dal bando.

Tabella 1) – Corsi attivati sul territorio nazionale

	Crediti richiesti rispetto all'anno di prima immatricolazione per:		
	Laurea/diploma accademico di primo livello	Laurea magistrale/diploma accademico di secondo livello	Laurea magistrale a ciclo unico
2° ANNO	35	35	35
3° ANNO	85	-	85
4° ANNO	-	-	140
5° ANNO	-	-	195
Per lauree a ciclo unico con durata di sei anni			
6° ANNO	-	-	250

Tabella 2) – Corsi attivati all'estero

Requisito minimo di merito richiesto rispetto all'anno di prima immatricolazione per:			
2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO E SUCCESSIVI
50% dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno	Totale dei crediti del primo anno più 50% dei crediti del secondo anno	Totale dei crediti dei primi due anni più 50% dei crediti del terzo anno	Totale dei crediti degli anni precedenti più 50% dei crediti dell'ultimo anno
Nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza, si richiede di documentare la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione al corso.			

Per non incorrere nella revoca della borsa di studio, gli studenti/studentesse iscritti al primo anno di corso devono conseguire, entro i termini indicati nel bando:

- almeno 20 crediti per i corsi presso Università o Istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale;

- almeno 1/3 dei crediti richiesti dal piano di studi per il primo anno o la frequenza di almeno il 50% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione al corso presso Università o istituti di grado universitario con sede all'estero, nel caso in cui il merito sia determinato dalla sola frequenza.

Agli studenti/studentesse con disabilità, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al 66% verranno richiesti requisiti di merito ridotti del 40%.

#### 4. GRADUATORIA FINALE

La graduatoria finale di assegnazione delle borse di studio è redatta secondo l'ordine crescente del valore ISEE. Le borse di studio saranno assegnate, secondo l'ordine di graduatoria, agli studenti risultati idonei nel limite delle risorse attribuite dalla Provincia.

#### 5. ENTITÀ BORSE DI STUDIO

L'importo della borsa varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare dello studente e della condizione abitativa dello studente (sede, pendolare o fuori sede in base alla sede del corso). I valori di riferimento per la determinazione della borsa di studio sono quelli indicati nell'allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 969 del 27 maggio 2022. Non si applicano gli ulteriori incentivi previsti dalla suddetta deliberazione n. 969/2022.

Nel bando saranno definite puntualmente le altre modalità per la definizione della condizione abitativa dello studente.

#### 6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA

Opera Universitaria stabilirà nel bando la procedura e le tempistiche per l'approvazione della graduatoria, la liquidazione delle borse di studio e la verifica dei requisiti richiesti.

#### 7. TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DEL BANDO

Ai fini di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti iscritti al medesimo anno accademico, il bando deve prevedere come termine massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre di ogni anno.

#### 8. RISORSE

La Provincia assegna annualmente le risorse per il finanziamento del bando, che costituiscono il limite entro il quale possono essere assegnate le borse di studio. Nel caso si rendano disponibili

ulteriori risorse sul bilancio provinciale il budget assegnato inizialmente può essere integrato con successivi provvedimenti al fine di garantire l'erogazione della borsa a tutti gli studenti idonei e non beneficiari.

Le risorse assegnate sono liquidate ad Opera Universitaria su presentazione di fabbisogno di cassa. Opera universitaria deve dare specifica evidenza nel bilancio consuntivo annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per questo intervento, attraverso uno specifico prospetto riportante le entrate accertate e le spese sostenute.

Inoltre, entro il 30 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento Opera universitaria deve inviare un prospetto riportante l'elenco degli studenti beneficiari anonimizzato, con indicazione dell'Università/Istituto di grado universitario, del percorso di studi, anno di frequenza, importo della borsa erogato.

Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

## 9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente specificato con le presenti direttive, Opera Universitaria applicherà i principi ed i criteri utilizzati per l'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università di Trento, tenuto conto delle specificità di questo intervento.